

22 marzo 2021
6/GPF/FS/FPS/ps

**Decreto “Sostegni” -
In corso di pubblica-
zione sulla Gazzetta
ufficiale – Misure ur-
genti in materia fi-
scale**

SINTESI

Il Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021 ha approvato il cd. decreto “Sostegni”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni di natura tributaria contenute nel provvedimento in esame:

- contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici,
- proroga dei termini per la precompilata IVA,
- abrogazione e modifiche di misure agevolative,
- limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato,
- stralcio automatico delle cartelle di pagamento sino a 5.000 euro,
- proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione,
- proroga pagamenti derivanti da rottamazione-ter e “saldo e stralcio”,
- proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all’agente della riscossione,
- proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi,
- definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato,
- proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo,
- codice della crisi d’impresa: differimento delle segnalazioni da parte dell’Agenzia delle entrate,
- proroghe della conservazione delle e-fatture, della CU e dell’invio dei dati per la precompilata,
- riduzione tariffa speciale del Canone RAI,
- proroga in materia di canone unico patrimoniale ex co-sap/tosap,
- misure in materia di TARI.

Ci si riserva di pubblicare apposite e successive circolari su ulteriori temi contenuti nel decreto in esame dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il Consiglio dei ministri in data 19 marzo 2021 ha approvato il cd. decreto “Sostegni”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Di seguito si analizzano le principali disposizioni di natura tributaria contenute nel provvedimento in esame:

- contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici,
- proroga dei termini per la precompilata IVA,
- abrogazione e modifiche di misure agevolative,
- limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato,
- stralcio automatico delle cartelle di pagamento sino a 5.000 euro,
- proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione,
- proroga pagamenti derivanti da rottamazione-ter e “saldo e stralcio”,
- proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione,
- proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi,
- definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato,
- proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo,
- codice della crisi d'impresa: differimento delle segnalazioni da parte dell'Agenzia delle entrate,
- proroghe della conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata,
- riduzione tariffa speciale del Canone RAI,
- proroga in materia di canone unico patrimoniale ex cosap/tosap,
- misure in materia di TARI.

Ci si riserva di pubblicare apposite e successive circolari su ulteriori temi contenuti nel decreto in esame dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (Art. 1, co 1-9)

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Rientrano quali possibili beneficiari del contributo, alle condizioni previste dalla disposizione in esame, anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto,
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto,
- agli enti pubblici (art. 74, co. 2, TUIR),
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione (art. 162-*bis*, TUIR).

Il contributo spetta esclusivamente al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. il soggetto deve aver conseguito un reddito agrario (art. 32, TUIR) o un ammontare di ricavi (art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR) o compensi (art. 54, co. 1, TUIR) non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019),
2. l'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2020 deve essere inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato o dei corrispettivi dell'anno 2019.

Il contributo spetta, anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Al fine di determinare correttamente gli importi del fatturato e dei corrispettivi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e in particolare:

- a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro nel 2019,
- b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocento mila euro nel 2019,
- c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a quattrocento mila euro e fino a 1 milione di euro nel 2019,
- d) trenta per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel 2019,
- e) venti per cento per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni di euro nel 2019.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della suddetta media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a centocinquanta mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti commerciali, ecc.).

Il contributo in esame:

- non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi (IRES, IRPEF e relative addizionali),
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese (art. 61 e 109, co. 5, TUIR),
- non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini dell'IRAP (D. Lgs. n. 446/1997).

Il contributo a fondo perduto, in alternativa all'erogazione diretta, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.lgs. n. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Al fine di ottenere il contributo in esame, i soggetti interessati devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

L'istanza deve essere presentata, anche da un intermediario abilitato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal cd. Decreto "Rilancio" (art. 25, co. 9-14, DI. n. 34/2020 e per un esame completo vedi ns. circolare n. 30/2020) con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

In particolare, sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, salvo il caso di opzione per la forma del credito d'imposta, il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Si ricorda che, qualora, successivamente all'erogazione del contributo, l'attività esercitata dal soggetto beneficiario del contributo cessi, il soggetto firmatario dell'istanza è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante ed a esibirli a richiesta agli organi

istruttori dell'Amministrazione finanziaria. Si precisa che, l'eventuale atto di recupero è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

In caso di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'art. 316-ter del codice penale, relativo all'indebita percezione di erogazioni a danno dello stato.

Proroga dei termini per la precompilata IVA (art. 1, co. 10)

È stato previsto, in dipendenza della grave crisi pandemica che ha determinato difficoltà di adeguamento delle procedure informatiche connesse alla fatturazione elettronica, il rinvio dei termini per la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, in forma sperimentale, delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA precompilate.

In particolare, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (anziché dal 1° gennaio 2021), le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA,
- a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (anziché dal 1° gennaio 2021) la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Abrogazione e modifiche di misure agevolative (art. 1, co.11)

È stata disposta l'abrogazione del contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande (artt. 1, co. 14**bis** e 14**ter**, Dl. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalle L. n. 176/2020).

È stato, inoltre, circoscritto il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali dei centri storici, ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi (art. 59, co. 1, lett. a), Dl. n. 104/2020 e vedi per un esame completo da ultimo ns. circolare n. 1/2021).

Limiti e condizioni per la fruizione di determinati aiuti di Stato (art. 1, co. da 13 a 17)

Il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, commi 1-9 può essere fruito alle condizioni contenute nella Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato) o, a scelta del beneficiario, di quelle contenute nella Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Temporary Framework), varato dalla Commissione europea con propria comunicazione del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.

Il contributo fruito alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 può essere cumulato da ciascun soggetto beneficiario con altri aiuti concessi a valere sulla medesima sezione fino alla concorrenza dell'importo di un milione e ottocento mila euro.

I soggetti beneficiari che intendono fruire dei contributi alle condizioni e nei limiti contenuti nella Sezione 3.12 sono tenuti a presentare un'apposita autocertificazione che attesti l'esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della medesima Sezione. Si ricorda che il massimale di aiuto per beneficiario in tale caso ammonta a dieci milioni di euro.

La disposizione esplicita che le condizioni ed i limiti contenuti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 (es. limiti di cumulo e misura del massimale di aiuto), rilevano anche per le agevolazioni previste all'art. 6, commi 5 e 6 del decreto in commento e per quelle contenute nelle seguenti misure:

a) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto "Rilancio"):

- esenzioni IRAP, di cui all'articolo 24;
- contributo a fondo perduto, di cui all'articolo 25;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 28 e successive modificazioni);
- credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all'articolo 120;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d'Italia, di cui all'articolo 129-bis;
- esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico, di cui all'articolo 177.

b) decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto "Agosto"):

- esenzioni dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2020, per:
- gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 1;
- esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, di cui all'articolo 78, comma 3.

c) decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (cd. decreto "Ristori"):

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati da nuove misure restrittive, di cui all'articolo 1;
- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, di cui all'articolo 1-bis;
- estensione dell'applicazione del contributo a fondo perduto dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche, di cui all'articolo 1-ter;
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, di cui all'articolo 8;
- credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, per le imprese interessate dalle misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, di cui all'articolo 8-bis;
- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, di cui all'articolo 9;
- cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2, di cui all'articolo 9-bis;
- individuazione dei soggetti esenti dal versamento dell'IMU, di cui all'articolo 9-ter, comma 1.

d) decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6 (cd. decreto "Natale"):

- contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 2.

e) legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021):

- esenzione prima rata IMU, per l'anno 2021, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate (comma 599).

Relativamente alle misure citate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dovranno essere stabilite le modalità di verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni contenute nelle Sezioni 3.1 e 3.2 del Temporary Framework e definito il monitoraggio e il controllo degli aiuti concessi a valere delle due Sezioni.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cumulo e dei massimali di contributo concedibile, verrà applicata la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "de minimis".

Stralcio automatico delle cartelle di pagamento sino a 5.000 euro (art. 4, co. 4 -11)

È previsto uno **stralcio automatico delle cartelle di pagamento di ammontare sino a 5.000 euro in relazione ai singoli carichi, comprensivi di capitale, sanzioni e interessi, consegnati agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010** (occorre considerare la data di consegna del ruolo ad opera dell'ente creditore e non la data di notifica della cartella di pagamento).

Soggetti beneficiari

Lo stralcio automatico riguarda solo **le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche che, nell'anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.**

Debiti oggetto di stralcio

I carichi sono di diritto annullati ancorché ricompresi nelle c.d. rottamazioni dei ruoli oppure nel saldo e stralcio degli omessi versamenti.

La norma parla di debito residuo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame: dunque, sono compresi anche i ruoli originariamente di importo maggiore rispetto al limite di 5.000 euro, ma poi ridotti sotto la soglia: si pensi alla riduzione del debito per autotutela o per pagamento di alcune rate della rottamazione dei ruoli.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la suddetta nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi i debiti espressamente esclusi, di seguito indicati.

Debiti esclusi dallo stralcio

Tra questi ultimi, la cui elencazione, secondo la relazione, deve intendersi "tassativa", vi sono le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'IVA riscossa all'importazione.

Modalità attuative dello stralcio

Lo stralcio avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con successivo ed apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento; pertanto, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Disciplina transitoria

Fino alla data stabilita dal decreto ministeriale attuativo è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 4, co. 1)

È differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.

L'intervento avviene modificando direttamente l'art. 68, D.L. n. 18/2020 (il c.d. "Decreto Cura Italia"), che aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

- cartelle di pagamento;
- accertamenti esecutivi;
- accertamenti esecutivi doganali;
- ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;

- accertamenti esecutivi degli enti locali.

Il termine era stato prorogato dai successivi Decreti anti Covid, fino ad essere fissato al 28 febbraio 2021 (art. 1, D.L. n. 7/2021 trasfuso nell'art. 22 bis, D.L. n. 183/2020, il c.d. "Decreto Milleproroghe, vedi da ultimo ns. Fisco news n. 9/2021).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere, quindi, eseguiti in unica soluzione entro sessanta giorni dal nuovo termine del periodo di sospensione.

Proroga pagamenti derivanti da rottamazione-ter e "saldo e stralcio" (art. 4, co. 1, lett. b)

Il cd. decreto "Cura Italia" (art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020) stabiliva che le rate scadute nel corso del 2020 per la rottamazione dei ruoli avrebbero dovuto essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Le rate scadute nel corso del 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1, commi 190 e 193, L. n. 145/2018) avrebbero dovuto essere pagate entro il 1° marzo 2021.

Il nuovo decreto in esame stabilisce che:

- il pagamento delle rate scadute nell'anno 2020 dovrà avvenire **entro il 31 luglio 2021**;
- il pagamento delle rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021 dovrà avvenire entro il **30 novembre 2021**.

Alla scadenza rinviata si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.

Proroga dei termini di notifica, decadenza e prescrizione dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4, co. 1, lett. d)

A fronte dell'ampliamento del periodo di sospensione al 30 aprile 2021, per i carichi relativi alle entrate tributarie e non, affidati all'agente della riscossione durante il menzionato periodo di sospensione e, successivamente, fino al 31 dicembre 2021, viene prevista la proroga di:

- 12 mesi, relativamente al termine di notifica della cartella di pagamento ai fini del diritto di discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo (art. 19, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 112/1999);
- 24 mesi relativamente ai termini di decadenza e prescrizione riguardanti le stesse entrate.

Tale proroga si applica, inoltre, anche ai carichi affidati dopo il 31 dicembre 2021, relativi ai seguenti atti:

- dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione;
- dichiarazioni dei sostituti d'imposta, presentate nell'anno 2017;

- dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale.

Proroga obblighi accantonamenti derivanti da pignoramenti presso terzi (art. 4, commi 2 e 3)

È differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'agente della riscossione, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione, nel periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto in esame e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive; gli accantonamenti effettuati nel suddetto periodo dall'agente della riscossione restano fermi e le somme accreditate, nel medesimo periodo, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate; con riferimento alle verifiche di esistenza di debiti nei confronti dell'erario, che le pubbliche amministrazioni devono eseguire prima di effettuare pagamenti nei confronti dei propri fornitori, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 153 del cd. decreto "Rilancio", con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica dovranno provvedere ad effettuare il pagamento a favore del fornitore beneficiario

Definizione agevolata per operatori economici che hanno subito una grave perdita di fatturato (art. 5, co. da 1 a 11)

È prevista la **definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato** (articoli 36-*bis*, D.P.R. n. 600/1973, e 54-*bis*, D.P.R. n. 633/1972) delle dichiarazioni relative:

- **alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 per il periodo di imposta 2017;**
- **alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021 per il periodo di imposta 2018.**

La suddetta agevolazione riguarda i **soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto in esame con una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente come risultate dalla dichiarazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta 2020.**

Per chi non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA si tiene conto dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti possono godere, previa proposta effettuata a cura dell'Agenzia delle entrate, dell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità.

Spetterà alla stessa Amministrazione finanziaria inviare, via pec o raccomandata AR, ovvero, tramite ulteriori modalità di comunicazione da definire con successivi provvedimenti dell'Agenzia delle entrate, la proposta di definizione recante l'indicazione dell'importo ridotto da versare.

La riduzione verrà calcolata dal dato di riferimento risultante dalle dichiarazioni annuali Iva relative al periodo d'imposta 2020 la cui scadenza per l'invio è fissata al 30 aprile 2021.

In caso di adesione, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute a seguito di controlli automatici.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze, anche parziale, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

Nell'ipotesi di versamento di somme fino a concorrenza dei debiti definibili ai sensi della disciplina in esame, anche anteriormente alla definizione, dette somme rimangono definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

Dichiarazioni presentate nel 2019: proroga termini di decadenza per notifica cartelle

Relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2019, viene disposta la proroga di un anno dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, in deroga ai principi dettati dallo Statuto del Contribuente in tema di efficacia temporale delle disposizioni tributarie.

La disciplina in esame si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.

È previsto che l'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA, sospesa per effetto del decreto "Rilancio" (art. 157, comma 2, lettera c), D.L. n. 34/2020) riprende a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020.

Proroga della compensazione tra credito di imposta e debito iscritto a ruolo (art. 5, comma 12, lett. a)

Considerata la proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione, è estesa, fino al 30 aprile 2021, anche la sospensione della compensazione tra credito d'imposta

e debito iscritto a ruolo, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, già prevista per tutto il 2020 dall'art. 145 del cd. decreto "Rilancio".

Codice della crisi d'impresa: differimento delle segnalazioni da parte dell'Agenzia delle entrate (art. 5, co 14)

Come noto, in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19, il c.d. "Decreto Liquidità" (DI. n. 23/2020) ha previsto, al fine di garantire la continuità delle aziende colpite dalla predetta emergenza, anche il differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza al 1° settembre 2021 (art. 5, DI. n. 23/2020 convertito dalla L. n. 40/2020 e vedi per un esame completo ns Fisco news n. 43/2020).

Stante la perdurante situazione emergenziale, al fine di evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno, è differita di un anno la decorrenza dell'obbligo previsto a carico dell'Agenzia delle entrate di comunicare al debitore la sussistenza di una posizione debitoria con riferimento alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo alla data di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa (1° settembre 2021).

Tali attività di comunicazione e segnalazione, pertanto, potranno essere svolte a decorrere dalla liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell'anno 2023.

Proroghe del versamento dell'imposta sui servizi digitali, della conservazione delle e-fatture, della CU e dell'invio dei dati per la precompilata (art. 5, co. 15,16, da 19 a 22)

Come anticipato dal MEF con il comunicato del 13 marzo 2021 (vedi ns. Fisco news n. 15/2021), nel decreto in esame è stato confermato quanto segue:

- sono prorogati i termini per il versamento dell'imposta sui servizi digitali e per la presentazione della relativa dichiarazione. In particolare, il termine di versamento dell'imposta viene fissato al 16 maggio (rispetto al termine previsto del 16 febbraio) e quello di presentazione della dichiarazione al 30 giugno (rispetto al termine del 31 marzo) dell'anno solare successivo a quello in cui si verifica il presupposto d'imposta. I nuovi termini del 16 maggio e del 30 giugno si applicano, anche in fase di prima applicazione relativamente alle operazioni imponibili nell'anno 2020, rispetto ai termini del 16 marzo 2021 e del 30 aprile 2021;
- sono concessi tre mesi in più, rispetto alla scadenza del 10 marzo 2021, per procedere alla conservazione informatica delle e-fatture del 2019;
- slitta dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della Certificazione Unica e la consegna al contribuente;
- slitta dal 16 marzo 2021 al 31 marzo 2021 il termine per l'invio dei dati relativi alle spese detraibili per permettere la redazione della dichiarazione precompilata;
- è posticipata dal 30 aprile 2021 al 10 maggio 2021 la data a partire dalla quale l'Agenzia delle entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata.

Riduzione tariffa speciale del Canone RAI (art. 6, co. 5 -7)

Viene ridotto del 30% – per l'anno 2021 – il canone di abbonamento per apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni per le strutture ricettive e di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico.

Ai soggetti che avessero già versato il canone oggetto della riduzione verrà riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate un credito d'imposta nella misura della riduzione stessa.

Proroga in materia di canone unico patrimoniale ex cosap/tosap (art. 30)

Come noto, erano esonerati fino al 31 dicembre 2020 gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande dal pagamento della tassa e del canone dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP e COSAP).

Detta esenzione riguardava le tipologie di esercizi elencate dall'art. 5, co. 1, Legge n. 287/1991 (**pubblici esercizi**).

Pertanto, l'esenzione riguardava, in particolare:

- A. ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari;
- B. bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- C. esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Inoltre, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del **commercio su aree pubbliche**, era stato previsto l'esonero dal pagamento della TOSAP e della COSAP, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (vedi per un esame completo ns. Fisco news n. 136/2020).

La legge n. 176/2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto che i suddetti soggetti sono esonerati dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria anche **dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021** (vedi ns. Fisco news n. 174/2020) e ha previsto il medesimo esonero anche per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Si ricorda che, a decorrere dal 2021, i comuni, le province, le città metropolitane devono istituire il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Tale canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e qualunque canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi (vedi da ultimo ns. fisco news n. 24/2021).

Il nuovo decreto in esame prevede la proroga:

- **dal 31 marzo 2021 al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal versamento del citato canone unico per le occupazioni effettuate dai pubblici esercizi sopra elencati dal pagamento del canone unico patrimoniale e per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio delle attività mercatali;**
- **dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021** delle procedure semplificate per le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse (le quali potranno essere presentate in via telematica al competente ufficio comunale, con allegata la sola planimetria, e in esenzione dall'imposta di bollo) e, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, delle deroghe, previste per i pubblici esercizi, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni (vedi art. 9-ter, co. 4 e 5, D.L. n.137/2020).

Misure in materia di TARI (art. 30, co. 5)

È disposta la proroga al 30 settembre 2021 del termine di approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva.

La proroga in oggetto ha effetto anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.